

**INTIMAZIONE**

07 AGO. 2019

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 21/28 maggio 2019 del Comune di Mergoscia postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale delle aziende municipalizzate del Comune di Mergoscia (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dall'Assemblea comunale il 15 maggio 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge senza dar adito a ricorsi;

Visto il preavviso 16 luglio 2019 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico che esprime le seguenti osservazioni:

### **“Articolo 70 – spese di collaudo**

L'articolo 35 fa riferimento alla definizione delle spese di collaudo dell'articolo 70, in cui però sono definite soltanto le spese in caso di collaudo non superato, da imputare all'installatore. Manca la seguente parte della formulazione del regolamento tipo cantonale, da aggiungere in entrata all'articolo 70:

*“Le spese di collaudo vengono stabilite dall'azienda e sono fatturate al titolare dell'allacciamento.”*

### **Articolo 74 – tasse di utilizzazione**

Dopo il titolo della tabella “Acqua potabile” manca *“Le tariffe annuali sono le seguenti:”*.

Il capitolo sugli apparecchi di misura è stato inserito come da noi richiesto nel preavviso sulla richiesta di parere del 3 dicembre 2018. A questo proposito constatiamo che nella tabella delle tariffe di consumo compare anche la tassa per contatore.

Tuttavia nel regolamento presentato manca una corrispondenza coerente tra la tassa di consumo misurata dal contatore e la relativa tassa base, che deve essere definita con parametri affini, vale a dire in funzione del diametro del contatore e non in funzione dei rubinetti installati. In questo senso il regolamento risulta quindi ancora incompleto poiché occorre aggiungere anche la tabella della tassa base per l'acqua fatturata a contatore e la tabella con il costo di noleggio del contatore, secondo gli esempi del regolamento tipo.

Completati con le tabelle mancanti, i due sistemi di fatturazione possono coesistere fintanto che la posa dei contatori non sia generalizzata, a condizione che a parità di tipologia di allacciamento, i due sistemi di calcolo portino a risultati ragionevolmente simili e non causino disparità di trattamento.

Rammentiamo l'importanza di pianificare e attuare la posa graduale dei contatori, a partire per esempio dai nuovi allacciamenti, per potere allestire un bilancio idrico affidabile e rilevare le perdite presso gli allacciamenti, che possono acuire le situazioni di penuria di acqua nei periodi secchi (vedi siccità del 2015 e del 2018), in particolare per Mergoscia, che è interamente dipendente dalle sorgenti e non dispone di fonti integrative.

### **Capitolo sulle cauzioni**

Rileviamo che il capitolo delle cauzioni è mancante. Poiché l'articolo 76.4 fa riferimento al versamento di una cauzione, questo aspetto va definito nel regolamento."

La Sezione degli enti locali invita l'Esecutivo a prendere debita nota di quanto sopra esposto dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico e ribadisce come la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 sia stata abrogata dal Gran Consiglio con decisione 19 novembre 2018.

Il disciplinamento, ora definito delle Aziende comunali, è operato dal 1° luglio 2019 dalla Legge organica comunale in particolare con i nuovi articoli da 192a sino a 192e.

Il Regolamento all'esame necessita pertanto di un adattamento alle suesposte disposizioni. Il termine di adeguamento è il 31 dicembre 2021; resta ben inteso che un adeguamento più tempestivo permetterebbe però di utilizzare prima gli interessanti nuovi strumenti operativi per l'Azienda, quali le deleghe per investimenti alla Direzione, ai servizi e alla Commissione amministratrice, nonché di aggiornare l'organizzazione stessa dell'Azienda.

Facendo riferimento al modello di articoli di Regolamento delle Aziende o di Regolamento comunale proposto dalla nostra Sezione con **Circolare SEL n. 20190527-6** del 27 maggio 2019, nel merito dei singoli articoli procediamo a fornire delle prime indicazioni e adattamenti d'ufficio:

In primo luogo si osserva che la denominazione del presente Regolamento deve essere modificata; una possibile formulazione dello stesso potrebbe essere la seguente:

"Regolamento dell'Azienda del Comune di Mergoscia per la distribuzione di acqua potabile"

### **Art. 1: Costituzione**

Con riferimento a quanto sopra indicato, si procede alla seguente modifica d'ufficio del primo capoverso:

"L'Azienda *comunale* acqua potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù *degli* articoli 192b e seguenti della Legge organica comunale (LOC)."

### **Art. 4: Organizzazione**

Rileviamo che giusta l'art. 192c LOC "gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II"; la norma in parola andrà pertanto adattata ai nuovi disposti LOC, e qualora fosse vostra intenzione designare una Commissione amministratrice, la stessa andrà aggiunta nel presente articolo.

### **Art. 5: Competenze dell'Assemblea comunale**

Conformemente ai nuovi disposti LOC applicabili in questo ambito, rileviamo che la Commissione di revisione è abolita; i suoi compiti sono demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale iter LOC, supportata dall'organo di controllo esterno. In questo senso la lettera e. del presente disposto è stralciata d'ufficio.

**Art. 8: Commissione di revisione**

Facendo riferimento a quanto sopra esposto all'art. 5 del Regolamento all'esame, l'art. 8 viene abrogato.

**Art. 9: Contabilità dell'Azienda**

Con riferimento alla presente norma v'invitiamo a esaminare i nuovi articoli 192e LOC e il nuovo Capitolo nono del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (articoli 33 a 37), nonché a eventualmente porre nel presente Regolamento i relativi correttivi.

**Art. 42: Principi**

Il rinvio normativo previsto nel terzo capoverso del presente articolo è modificato d'ufficio poiché errato, ossia: " omissis...interrompere lo spreco, secondo quanto disposto *all'art. 44.*"

**Art. 72: Altri costi**

Anche in questo caso si procede alla modifica d'ufficio del rinvio normativo previsto nel secondo capoverso del presente articolo poiché errato, ossia: " omissis..., secondo le modalità di cui all'art. 66 e segg., fatta riserva ... ".

**Art. 78: Contestazioni e procedure**

Il terzo capoverso dell'articolo in parola è modificato d'ufficio come segue:

"Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato *entro 30 giorni dall'intimazione.*"

Si rinvia infine alle indicazioni della **Circolare SEL 20190220-3** ai Comuni del 20 febbraio 2019 sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi (nell'apposita procedura) per quanto concerne i Regolamenti sui rifiuti, in particolare le relative tariffe. Ciò preventivamente prima di sottoporre gli stessi al Consiglio comunale.

Questo vale per il settore dei rifiuti, ma pure per le altre tasse d'uso nel settore dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico. Si sollecita quindi il Municipio a procedere in tal senso in futuro.

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione del regolamento va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, e il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**r i s o l v e :**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale delle Aziende municipalizzate del Comune di Mergoscia, con le modifiche, gli inviti e le osservazioni di cui ai considerandi.

Ossia:

- 1.1. Titolo (invito ad adattarlo).
- 1.2. Art. 1 cpv. 1 (modifica d'ufficio).
- 1.3. Art. 4 (invito ad adattare il presente articolo)
- 1.4. Art. 5 let. e. (adattamento d'ufficio).

- 1.5. Art. 8 (adattamento d'ufficio).
  - 1.6. Art. 9 (osservazione).
  - 1.7. Art. 42 cpv. 3 (correzione d'ufficio).
  - 1.8. Art. 70 (aggiunta d'ufficio).
  - 1.9. Art. 72 cpv. 2 (correzione d'ufficio).
  - 1.10. Art. 74 (aggiunta d'ufficio e invito a completare).
  - 1.11. Invito ad inserire un capitolo relativo alle cauzioni.
  - 1.12. Art. 78 cpv. 3 (adattamento d'ufficio).
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Mergoscia.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a :
- Municipio del Comune di 6647 Mergoscia;
  - Presidente dell'Assemblea Comunale, per il tramite del Municipio.
- Invio interno a:
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, (dt-spaas@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

